



Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 18/04/2017
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2017
modificato con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2023**



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI		PG.3
CAPITOLO 1. ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO		
ARTICOLO	1. CIMITERO DI BORGOSATOLLO	PG. 3
ARTICOLO	2. INGRESSO NEL CIMITERO	PG. 3
ARTICOLO	3. SVOLGIMENTO DEI FUNERALI	PG. 3
ARTICOLO	4. COMPETENZE PER LA CUSTODIA E LA VIGILANZA SUL CIMITERO	PG. 4
ARTICOLO	5. RESPONSABILITA'	PG. 4
ARTICOLO	6. DIVIETI	PG. 4
ARTICOLO	7. EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, FIORI SULLE TOMBE INDIVIDUALI	PG. 4
ARTICOLO	8. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	PG. 4
ARTICOLO	9. OBBLIGHI E DIVIETI DELL'ADDETTO ALLA CUSTODIA	PG. 5
CAPITOLO 2. TRASPORTI FUNEBRI		PG. 5
ARTICOLO	10. TRASPORTI FUNEBRI	PG. 5
ARTICOLO	11. CORTEI FUNEBRI	PG. 5
CAPITOLO 3. INGRESSO AL CIMITERO		PG. 5
ARTICOLO	12. CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO	PG. 5
ARTICOLO	13. CONTENUTO DEL FERETRO	PG. 6
ARTICOLO	14. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI	PG. 6
ARTICOLO	15. ACCESSO ALLA SEPOLTURA	PG. 6
CAPITOLO 4. SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI		PG. 7
ARTICOLO	16. ASSEGNAZIONE DELLA SEPOLTURA	PG. 7
CAPITOLO 5. INUMAZIONI		PG. 8
ARTICOLO	17. CARATTERISTICHE DELLA SEPOLTURA PER INUMAZIONE	PG. 8
ARTICOLO	18. INUMAZIONE DI INDIGENTI	PG. 8
ARTICOLO	19. CIPPO	PG. 8
ARTICOLO	20. INTERRAMENTO URNE CINERARIE	PG. 8
ARTICOLO	21. CASSE PER INUMAZIONE	PG. 9
CAPITOLO 6. TUMULAZIONI		PG. 9
ARTICOLO	22. CARATTERISTICHE DELLA SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	PG. 9
ARTICOLO	23. CASSE PER TUMULAZIONE	PG. 9
ARTICOLO	24. TUMULAZIONE DI FERETRI, RESTI OSSEI E URNE CINERARIE	PG. 9
CAPITOLO 7. SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'		PG. 10
ARTICOLO	25. CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE PRIVATE	PG. 10
ARTICOLO	26. ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE	PG. 10
ARTICOLO	27. USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	PG. 10
ARTICOLO	28. OPERAZIONI IN SEPOLTURA PRIVATA	PG. 10
ARTICOLO	29. COSTRUZIONE DELLA SEPOLTURA PRIVATA	PG. 10
CAPITOLO 8. CREMAZIONI		PG. 11
ARTICOLO	30. CREMAZIONI	PG. 11
CAPITOLO 9. CONCESSIONI		PG. 12
ARTICOLO	31. MODALITA' DI CONCESSIONE	PG. 12
ARTICOLO	32. DURATA DELLE CONCESSIONI	PG. 12
ARTICOLO	33. RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	PG. 12
ARTICOLO	34. OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI	PG. 12
ARTICOLO	35. MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE E ORNAMENTI	PG. 13



CAPITOLO 10. REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE		PG. 13
ARTICOLO	36. REVOCA DELLA CONCESSIONE	PG. 13
ARTICOLO	37. DECADENZA DELLA CONCESSIONE	PG. 13
ARTICOLO	38. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE	PG. 13
ARTICOLO	39. ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	PG. 14
CAPITOLO 11. TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI		PG. 14
ARTICOLO	40. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	PG. 14
ARTICOLO	41. PAGAMENTO DELLE TARIFFE	PG. 14
CAPITOLO 12. ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI		PG. 14
ARTICOLO	42. ESUMAZIONI	PG. 14
ARTICOLO	43. ESTUMULAZIONI	PG. 15
ARTICOLO	44. DESTINAZIONE RESTI MORTALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	PG. 15
ARTICOLO	45. TEMPISTICA DELLE ESUMAZIONI E DELLE ESTUMULAZIONI	PG. 15
ARTICOLO	46. PROGRAMMAZIONE DELLE OPERAZIONI	PG. 16
ARTICOLO	47. DIVIETO DI ESECUZIONE DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	PG. 16
ARTICOLO	48. GESTIONE DELLE OPERAZIONI	PG. 16
ARTICOLO	49. TARIFFE PER LE OPERAZIONI	PG. 16
ARTICOLO	50. MODALITA' DI RICHIESTA DELLE OPERAZIONI	PG. 16
ARTICOLO	51. TRASLAZIONI	PG. 17
ARTICOLO	52. DIVIETO DI ACCESSO IN OCCASIONE DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	PG. 17
ARTICOLO	53. OGGETTI DA RECUPERARE	PG. 18
ARTICOLO	54. SISTEMAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI	PG. 18
ARTICOLO	55. CADUTI IN GUERRA	PG. 18
CAPITOLO 13. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI ED IMPRESE DI POMPE FUNEBRI		PG. 18
ARTICOLO	56. ACCESSO AL CIMITERO	PG. 18
ARTICOLO	57. RESPONSABILITA'	PG. 18
ARTICOLO	58. RECINZIONE AREE E MATERIALI DI SCAVO	PG. 18
ARTICOLO	59. ORARIO DI LAVORO	PG. 19
ARTICOLO	60. SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	PG. 19
ARTICOLO	61. VIGILANZA SULLE OPERE	PG. 19
ARTICOLO	62. IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	PG. 19
CAPITOLO 14. TUMULAZIONE CON ANIMALI D'AFFEZIONE		PG. 19
ARTICOLO	63. TUMULAZIONE CON ANIMALI D'AFFEZIONE	PG. 19
ARTICOLO	64. GESTIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE	PG. 19
CAPITOLO 15. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		
ARTICOLO	65. CAUTELE	PG. 20
ARTICOLO	66. CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI PENALI	PG. 20
ARTICOLO	67. ENTRATA IN VIGORE	PG. 20



DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27 luglio n. 193 e al Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione delle ceneri, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (così come modificato dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130), nella Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (abrogativa della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22), nel Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s. m. i., nella Legge 28 febbraio 2001 n. 26 e s.m.i., nella Legge 20 maggio 2016 n. 76 nonché nelle altre disposizioni nazionali o regionali vigenti.

CAPITOLO 1. ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 1 – Cimitero di Borgosatollo

1. Il Comune di Borgosatollo dispone di un solo cimitero.
2. Presso il cimitero di Borgosatollo è presente un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Il locale di cui al comma precedente funge altresì da camera mortuaria.
4. Presso il cimitero di Borgosatollo è presente una sala autoptica, per l'assolvimento delle funzioni previste dalla legge.
5. L'ammissione nel locale di osservazione e nella sala autoptica è autorizzata dal Sindaco ovvero richiesta dalla Pubblica Autorità che ha predisposto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 2 – Ingresso nel cimitero

1. L'ingresso nel cimitero, di norma, è consentito solo a piedi, o con idonei supporti atti al superamento di handicap motori.
2. L'orario e l'apertura del cimitero sono disciplinati dal Sindaco.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, è consentita l'apertura del cimitero in caso di utilizzo del locale di osservazione o della sala autoptica, per necessità di servizio o altri casi eccezionali.
4. Nessuna persona, se non autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dell'Area Tecnica o dal Sindaco, può introdursi all'interno del cimitero al di fuori degli orari di apertura e nei giorni di chiusura; chiunque fosse sorpreso in ciò, incorrerà nelle sanzioni di Legge.

Articolo 3 – Svolgimento dei funerali

1. Lo svolgimento dei funerali è regolato con ordinanza del Sindaco.
2. E' vietato effettuare funerali nelle giornate di domenica e nei giorni festivi del 1 gennaio, 25 marzo (Patrono), Pasqua, 15 agosto, 25 dicembre.



3. Qualora si presentino in calendario due o più festività consecutive, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà stabilire di autorizzare lo svolgimento dei funerali in una delle giornate festive.

4. Il Sindaco, con autorizzazione scritta, può derogare quanto stabilito dai commi 2 e 3, qualora risultino presenti motivi di ordine igienico-sanitario, sociale o di sicurezza.

Articolo 4 – Competenze per la custodia e la vigilanza sul cimitero

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero comunale spetta all'Area Tecnica attraverso l'addetto alla custodia. Il servizio può essere erogato anche a mezzo di forme di gestione affidate/appaltate a terzi, idonee ai sensi della normative vigente.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione, estumulazione di salme, resti, ceneri, competono esclusivamente al Comune, anche a mezzo di forme di gestione affidate/appaltate a terzi, idonee ai sensi della normative vigente.

Articolo 5 – Responsabilità

1. Il personale di cui all'articolo 4 cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo a cose e persone, avendo cura che siano rispettate le regole d'accesso al cimitero redatte dall'Area Tecnica ed esposte in modo ben visibile ad ogni ingresso del Cimitero.

Articolo 6 – Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in specie:

- a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
- c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, esercitare attività commerciali;
- f) posare vasi, fiori e qualsiasi altro oggetto lungo i vialetti pedonali. I trasgressori dovranno provvedere alla rimozione degli stessi dietro semplice richiesta dell'addetto alla custodia, altrimenti sarà compito di quest'ultimo provvedere in merito;
- g) eseguire lavori, iscrizioni senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.

2. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo, sarà diffidato ad uscire dal personale addetto alla custodia.

Articolo 7 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, fiori sulle tombe individuali

1. Sulle tombe individuali possono essere posti epigrafi, fotografie, croci, monumenti, ricordi, simboli, idonei alla sobrietà del luogo.

2. E' altresì consentito il collocamento di fiori, piante, sempreverdi, purché non si estendano fuori dalle aree concesse, invadendo passaggi attigui o coprendo epigrafi circostanti.

3. Saranno rimossi d'ufficio, previa presa d'atto dell'Amministrazione Comunale, gli elementi di cui ai commi precedenti, che risultino indecorosi o di cui difetti idonea manutenzione, a seguito di comunicazione scritta al concessionario od agli eredi se individuabili e qualora inadempienti.

Articolo 8 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro informatico di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella categoria cimiteriale.

3. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico, sia nell'Ufficio di Polizia Mortuaria che nel cimitero:

- a) orari di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per la cittadinanza.



Articolo 9 – Obblighi e divieti dell'addetto alla custodia

1. L'addetto alla custodia del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Altresì l'addetto del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - d) ad ottemperare alle disposizioni operative segnalate dal Responsabile dell'Area Tecnica
3. All'addetto del cimitero è vietato:
 - a) assentarsi dal cimitero senza motivazione e senza autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica;
 - b) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - c) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - d) fare promozione commerciale al pubblico di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
 - e) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - f) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto alle misure vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPITOLO 2. TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 – Trasporti funebri

1. Il trasporto di cadaveri, resti o ceneri, sia all'interno del Comune, sia fuori dal Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. L'autorizzazione al trasporto deve essere consegnata al custode del cimitero di destinazione.
4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà, concordandole con l'incaricato dell'impresa di pompe funebri, la data e l'ora dei funerali, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sia accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sul cofano, ove presente.

Articolo 11 – Cortei funebri

1. Il Comune può disciplinare, con apposita ordinanza ed eventualmente d'intesa con le autorità religiose, l'orario per lo svolgimento dei cortei funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, l'ingresso delle salme al cimitero, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.



CAPITOLO 3. INGRESSO AL CIMITERO

Articolo 12 – Consegna dei cadaveri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. L'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dalle autorità individuate dalla normativa vigente, è altresì necessaria per le parti anatomiche riconoscibili, le ossa umane e le ceneri. Tale autorizzazione viene conservata agli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Articolo 13 – Contenuto del feretro

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Articolo 14 – Registrazione delle operazioni

1. L'Ufficio di Polizia Mortuaria, per ogni cadavere, resti o ceneri ricevuti, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 12, ed annota giornalmente nel registro informatico:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 12; l'anno, il giorno e il luogo del decesso, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b) le tumulazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 12; l'anno, il giorno e il luogo del decesso, il numero portato dal loculo o ossario, e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione, ovvero le generalità del parente a cui è stato autorizzato l'affido o il luogo ove è stata autorizzata la dispersione;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. Il registro indicato nel comma precedente, deve essere presentato ad ogni richiesta degli uffici competenti.

Articolo 15 – Accesso alla sepoltura

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto previsto dagli artt. 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone aventi la residenza nel Comune, ovunque siano decedute;
 - c) i nati morti e prodotti del concepimento;
 - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Borgosatollo e morte fuori dal suo territorio, ma già aventi diritto di seppellimento in una sepoltura esistente nel cimitero comunale. Per avente diritto è da intendersi il coniuge, la parte a lui unita/o civilmente, il convivente di fatto o convivente "more uxorio" (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o da una dichiarazione sostitutiva circa la condizione "more uxorio");
 - e) le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c), d).
3. La tumulazione e l'inumazione in sepolture private o individuali di cadaveri/resti/ceneri di persone che non risiedevano al momento del decesso nel territorio comunale, oppure che non sono decedute sul territorio comunale, può inoltre essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, nei seguenti casi:
 - a) quando il defunto, al momento del decesso, risieda in altro Comune ospite di istituti di ricovero, ma il Comune di precedente residenza era Borgosatollo;



- b) quando il defunto, al momento del decesso, abbia il coniuge, la parte a lui unita/o civilmente, il convivente di fatto, o convivente “more uxorio” (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o ad una dichiarazione sostitutiva circa la condizione “more uxorio”) o un parente di primo grado in linea retta residente nel Comune di Borgosatollo;
- c) quando il defunto, al momento del decesso, abbia il coniuge, la parte a lui unita/o civilmente, il convivente di fatto o convivente “more uxorio” (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o da una dichiarazione sostitutiva circa la condizione “more uxorio”) o un parente di primo grado in linea retta sepolto nel cimitero di Borgosatollo;
- d) quando il defunto, nato a Borgosatollo, fosse residente altrove al momento del decesso e sia deceduto in altro Comune;
- e) cadaveri di persone non rientranti nelle casistiche precedenti, previa autorizzazione del Sindaco su richiesta motivata dei familiari.

4. La dispersione delle ceneri nell’area denominata “Giardino delle Rimembranze”, è autorizzata a chiunque ne faccia richiesta.

CAPITOLO 4. SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI

Articolo 16 – Assegnazione della sepoltura

1. L’assegnazione delle sepolture individuali avviene seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.
2. L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, dall’alto verso il basso, osservando come criterio di priorità la data e l’ora di presentazione della domanda di concessione.
3. La sepoltura individuale può concedersi solo in presenza di feretro per le fosse ed i loculi, resti ossei per gli ossari, urna cineraria per le ceneri.
4. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta l’assegnazione, non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.
5. Non è consentita in alcun caso la prenotazione di loculi, ossari, cinerari, fosse per sepolture individuali.
6. In deroga a quanto previsto nel comma 2, in presenza di unico parente in vita o di familiare presente nella famiglia anagrafica del “*de cuius*” al momento del decesso, con ridotta capacità motoria permanente, “cieco” o “invalido civile con percentuale del 100%” e di apposita richiesta scritta opportunamente motivata, presentata da parte di coniuge, o dalla parte a lui unita/o civilmente, dal convivente di fatto o convivente “more uxorio”, genitore, figlio, fratello o sorella del deceduto, di assegnazione di loculo, ossario o cinerario in posizione bassa, il Sindaco potrà autorizzare la concessione:
 - a) di loculo situato in quarta posizione, della prima colonna disponibile nella campata in uso.
 - b) di ossario o cinerario situato in ottava posizione, della prima colonna disponibile della campata in uso.
7. La richiesta di cui al comma 6 deve essere corredata da verbale rilasciato da apposita commissione collegiale dell’Autorità Sanitaria competente al momento della richiesta per la valutazione degli stati di invalidità. Nel verbale deve essere chiaramente specificato lo status di “ridotta capacità motoria permanente”, “cieco” o “invalido civile con percentuale del 100%”
8. La condizione di unico parente in vita di cui al comma 6 sarà dichiarata, sotto la propria personale responsabilità, dal richiedente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e verificata d’ufficio ai sensi della medesima norma.
9. Al fine di assicurare la regolare turnazione delle estumulazioni ordinarie, in caso di disponibilità di uno o più loculi, ossari o cinerari, ubicati in campate diverse da quella in uso, non è possibile accogliere richieste di concessione degli stessi fino a quando non si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) estumulazione e sanificazione dell’intera campata;
 - b) esaurimento dei loculi, ossari o cinerari della campata in uso in quel momento.



10. Il comma 9 è derogabile nel caso in cui il loculo, ossario o cinerario liberato fosse stato occupato da meno di due anni.

CAPITOLO 5. INUMAZIONI

Articolo 17 – Caratteristiche della sepoltura per inumazione

1. All'interno del cimitero il Comune mantiene a disposizione dei campi destinati alle sepolture per inumazione, individuati tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Le sepolture per inumazione hanno durata di 20 anni dal giorno del decesso.
3. Le spese per l'inumazione sono a carico del concessionario, salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente regolamento
4. La concessione della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto, subordinato al pagamento della tariffa vigente, salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente regolamento.
5. L'utilizzo dei campi dovrà essere effettuato cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente in ordine fila per fila, rispettando la numerazione delle fosse disponibili effettuata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.
6. La definizione dei campi e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.
7. Alla scadenza del periodo di 20 anni si procederà ad esumazione del cadavere.

Articolo 18 – Inumazione di indigenti

1. Qualora il Comune debba sostenere le spese di persone indigenti, in stato di bisogno, o per le quali nessuno sia in grado di provvedere, esse verranno inumate nel campo a terra e verrà sostenuto il costo della sola operazione cimiteriale, come previsto dalla Legge 28 febbraio 2001 n. 26 e s.m.i.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte dall'ufficio dei servizi sociali comunali.

Articolo 19 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo provvisorio, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo a cui corrispondono sull'apposito registro comunale i dati identificativi del defunto.
2. In sostituzione del cippo di cui al comma 1, il familiare può installare, a proprie cure e spese, una lapide definitiva delle dimensioni massime di cm. 60 di larghezza, di cm. 150 di lunghezza e di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, realizzata in materiale resistente agli agenti atmosferici, con toni tenui, gusto sobrio, consona e rispettosa dell'austerità del luogo, con le modalità e i tempi di cui ai commi successivi.
3. La lapide definitiva di cui al comma 2 dovrà essere apposta dai concessionari esclusivamente a seguito della formale comunicazione da parte dell'Area Tecnica, trascorsi 12 mesi dal completamento dell'intera fila. L'inosservanza del presente comma comporterà la rimozione totale della struttura a spese a carico dei concessionari, a cui verrà posto anche l'onere del relativo smaltimento in un impianto a ciò autorizzato.
4. Il completamento della fila di cui al precedente comma 3 comprende il riempimento di tutti i posti feretro e la successiva collocazione da parte del Comune di due binari guida, realizzati in calcestruzzo preconfezionato o eseguito in opera.
5. L'installazione delle lapidi e del copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, lo smaltimento del materiale provvisorio installato a cura dei familiari sono a totale carico dei richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvederà con le modalità ed i poteri del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 20 – Interramento urne cinerarie



1. E' consentito interrare urne cinerarie* (fino ad un massimo di due) purché contenute in manufatto di dimensioni di cm. 30 di larghezza, cm. 30 di altezza e cm. 50 di lunghezza, realizzato in materiale resistente ed idoneo alla conservazione. Tale manufatto può essere introdotto direttamente in fossa o inserito nella struttura marmorea appositamente predisposta o realizzata, solamente se l'area è già concessa (con atto in corso di validità) ed occupata da feretro, e nel rispetto delle misure massime previste dall'art. 19 comma 2 ed alle condizioni previste dall'articolo 15.
2. Qualora la fossa all'atto della richiesta non fosse ancora predisposta per l'interramento dell'urna cineraria, si procederà con l'affido temporaneo della stessa al richiedente l'operazione, per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori di preparazione della fossa.
3. L'operazione di cui al comma 1 è consentita previo pagamento dell'apposita tariffa, nonché della completa assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa eventuali danni causati ai cippi limitrofi nel corso dell'operazione.
4. L'operazione di cui al comma 1 è autorizzata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria nei casi previsti dall'articolo 15.
5. Resta ferma la scadenza originaria della concessione della fossa.

* Parere della Regione Lombardia Direzione Generale Salute e Governo della prevenzione e tutela sanitaria (prevenzione ambienti di vita e di lavoro) protocollo comunale 8054 del 5 ottobre 2015.

Articolo 21 – Casse per inumazione

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.

CAPITOLO 6. TUMULAZIONI

Articolo 22 – Caratteristiche della sepoltura per tumulazione

1. Sono soggette a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie o manufatti identificati in:
 - a) sepolture private per famiglie e collettività;
 - b) sepolture private individuali (loculi, ossari, cinerari).
2. Le sepolture per tumulazione hanno la durata di:
 - a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività, salvo rinnovo;
 - b) 40 anni per le sepolture private individuali (loculi, ossari, cinerari).
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 10 anni per i manufatti di cui al comma 2 punto b). Alla scadenza dei 50 anni si procederà all'estumulazione.
4. I periodi di cui al comma 2 decorrono:
 - a) dalla data di stipula del contratto;
 - b) dalla data di tumulazione.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta di tumulazione.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
7. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. La copertura dei sistemi di tumulazione a parete dovrà essere effettuata con marmo di Botticino qualità 1° standard o 1° extra, di colore tenue.

Articolo 23 – Casse per tumulazione

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 24 – Tumulazione di feretri, resti ossei e urne cinerarie

1. Nelle sepolture a tumulazione ogni feretro deve essere posto in manufatto distinto.



2. E' consentita la collocazione in un unico manufatto, di una o più cassetine di zinco contenenti resti mortali o urne cinerarie, nei limiti di capienza dello stesso, purché già occupato da feretro, l'atto di concessione sia valido e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 15.

Tale previsione è subordinata altresì al pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta, e previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio di Polizia Mortuaria. Il costo della rimozione della lastra di marmo originaria è interamente a carico del richiedente che si assume altresì la completa responsabilità circa eventuali danni causati durante i lavori.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono consentite anche in manufatti adibiti a sepolture private c.d. tombe di famiglia.

4. Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto (loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia).

CAPITOLO 7. SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'

Articolo 25 – Caratteristiche delle sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di:

- a) aree per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività;
- b) manufatti a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, realizzati dal Comune e dati in concessione già finiti.

Articolo 26 – Assegnazione delle sepolture private

1. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, in base alla data di presentazione della domanda di concessione.

Articolo 27 – Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro, alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia; per famiglia si ricomprende la convivenza "more uxorio", risultante anagraficamente o da dichiarazione sostitutiva circa la condizione "more uxorio".

2. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione da legami familiari o affettivi.

3. Il diritto d'uso delle sepolture private è esercitato dal concessionario; al decesso del concessionario tale diritto verrà esercitato da persona specificatamente designata in vita dal concessionario all'atto della concessione o in subordine da un erede avente titolo che dichiarerà di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo.

4. Il titolare della concessione, o gli eredi, non vantano alcun diritto al mantenimento delle distanze, nonché alla conservazione delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 28 – Operazioni in sepoltura privata

1. Le operazioni in sepoltura privata (tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, inserimento di cellette contenenti resti ossei o ceneri) sono effettuate a cura e spese dei concessionari, previa richiesta scritta degli stessi.

2. In ogni caso, a tutte le sepolture private si applicano, a meno che non sia diversamente stabilito o in palese contrasto con le disposizioni del presente capitolo, le norme stabilite nel regolamento.

Articolo 29 – Costruzione della sepoltura privata

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui agli articoli precedenti impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative, entro 36 mesi dalla data di notifica della conferma dell'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Il progetto deve essere presentato all'Area Tecnica che istruirà la pratica per l'approvazione da parte della Giunta Comunale. Il progetto dovrà essere conforme al Piano Regolatore Cimiteriale,



qualora vigente, o dovrà rispettare le indicazioni espresse nella delibera di approvazione del progetto.

4. Qualsiasi variante non essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata dall'Area Tecnica; varianti essenziali costituiscono nuova istanza e saranno sottoposte al procedimento di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Le cappelle private e/o monumentali in nessun caso avranno comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

6. Le costruzioni delle sepolture private dovranno essere eseguite nel rispetto delle vigenti normative tecniche e sanitarie.

7. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, in solido con l'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

8. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale in servizio.

9. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Area Tecnica.

10. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti a cura del concessionario ai sensi di legge, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa incaricata dal concessionario deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

11. Ad opera finita e prima dell'uso, saranno verificate/collaudate ai sensi di legge dall'Area Tecnica (attraverso il proprio personale o, all'occorrenza, da professionisti competenti esterni) la regolare esecuzione dell'opera stessa e la conformità al progetto autorizzato. Tutte le spese sostenute nella citata operazione di verifica/collaudato saranno poste a carico dei concessionari.

CAPITOLO 8. CREMAZIONI

Articolo 30 – Cremazioni

1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e s.m.i.

2. Le ceneri possono essere:

- a) tumulate, come descritto negli artt. 24, 27 e 28 del presente regolamento;
- b) interrate, come descritto nell'art. 20 del presente regolamento;
- c) affidate;
- d) disperse nei luoghi autorizzati.

3. Nel territorio del Comune di Borgosatollo la dispersione delle ceneri è consentita solo all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata e denominata "Giardino delle Rimembranze". Nell'area cimiteriale destinata alla dispersione delle ceneri non è consentita la posa di alcun segno a ricordo dei defunti, né di alcun altro oggetto. L'operazione di dispersione è autorizzata dal Responsabile di Polizia Mortuaria, che fisserà concordandole la data e l'ora, previo pagamento della tariffa vigente. E' eseguita dall'incaricato comunale; può altresì essere effettuata, previa richiesta scritta ed alla presenza dell'incaricato comunale, dal coniuge, da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario, nella data e nell'ora concordate e previo pagamento della tariffa vigente. La manifestazione della volontà alla dispersione è resa con le modalità già previste per la cremazione*

4. Ogni urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto, e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

5. L'autorizzazione alla cremazione, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dall'Ufficiale di Stato Civile.

* Parere della Regione Lombardia U.O. Prevenzione Direzione Generale Welfare protocollo comunale 1105 del 06 febbraio 2016



CAPITOLO 9. CONCESSIONI

Articolo 31 – Modalità di concessione

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e concessionaria/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - d) il/i cadaveri destinato/i ad essere accolti, o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulture per famiglie e collettività);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. La concessione in uso delle sepulture non può essere trasferita, alienata o ceduta a qualsiasi titolo a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 32 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. La durata delle concessioni è fissata secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del presente regolamento per le inumazioni e dall'articolo 22 del presente regolamento per le tumulazioni.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa. In caso di:
 - a) cassette contenenti resti mortali derivanti da estumulazioni, esumazioni, ossari o cinerari la decorrenza coincide con la data di tumulazione degli stessi;
 - b) traslazione di feretri provenienti da altri cimiteri, la decorrenza coincide con la data di tumulazione nel cimitero di Borgosatollo.
4. Alla scadenza del termine stabilito per la sepoltura, il Comune rientrerà in possesso delle strutture facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o nel campo comune, fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione, se permessa dal presente regolamento.
5. All'atto dell'estumulazione o esumazione dei resti mortali alla scadenza delle concessioni, tali resti potranno altresì essere collocati, a richiesta dei familiari e previo pagamento delle tariffe vigenti, anche in ossari individuali, altre sepulture individuali o private o cinerari (previa cremazione).

Articolo 33 – Rinuncia alla concessione

1. In caso di rinuncia ad una sepoltura per il trasferimento del cadavere o dei resti mortali, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 34 – Obblighi dei concessionari

1. I concessionari delle sepulture individuali e private sono tenuti a mantenere le opere in ordine, in buon stato di conservazione e di decoro.
2. Le spese riguardanti la manutenzione di tali sepulture sono, in solido, a carico dei richiedenti, degli eredi o dei privati concessionari.
3. In caso di necessità o urgenza, qualora gli obbligati rimangano inerti o siano sconosciuti, il Comune può surrogarsi agli stessi nelle opere che riterrà opportune per salvaguardare il decoro del cimitero o la pubblica incolumità, con diritto di rivalsa, fatta salva l'eventuale pronuncia di decadenza ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, e quindi far rimuovere le opere



ornamentali, anche provvisorie e temporanee, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, o comunque contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 35 – Manutenzione delle sepolture private e ornamenti

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che l'Area Tecnica del Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene.
2. Per quanto attiene le lastre di marmo a copertura di loculi, tombe di famiglia, ossari e cinerari se fornite dal Comune, la responsabilità s'intende in capo allo stesso fino alla posa della fornitura iniziale. Ogni successiva operazione, comprese le rimozioni, i trasporti e le lavorazioni (incluse anche tutte le relative conseguenze, come per esempio le rotture e le lesioni dei marmi, ecc.) ricadono nelle responsabilità dei concessionari.
3. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare fotografie, lapidi, ricordi e similari.

CAPITOLO 10. REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 36 – Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso a titolo di sepoltura privata o individuale, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, eventi eccezionali, calamità, motivi di interesse storico o artistico, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Articolo 37 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la sepoltura individuale o privata sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni stabilite negli atti di concessione ai privati di aree per la costruzione di sepolture private, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) negli altri casi eventualmente previsti dalla normativa vigente.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e con avvisi al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, anche previa segnalazione dell'Area Tecnica e/o del servizio di custodia cimiteriale, ed in seguito a rigoroso accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 38 – Adempimenti successivi alla decadenza della concessione

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, qualora lo ritenesse opportuno, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.



2. Successivamente il Responsabile dell'Area Tecnica disporrà per la demolizione delle opere o in alternativa per il loro restauro in relazione allo stato delle cose, mantendendo i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 39 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili posti ad ornamento.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati aventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Capitolo 11. TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 40 – Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe dei vari servizi, concessioni e prestazioni previste dal presente regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale con cadenza annuale.

2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e richiamati nell'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 41 – Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento del corrispettivo delle operazioni deve essere eseguito entro 15 giorni dalla richiesta.

2. Il pagamento del corrispettivo delle operazioni di esumazione od estumulazione a domanda deve essere eseguito prima dello svolgimento delle operazioni richieste.

3. Il pagamento dovuto per la concessione delle sepolture private per famiglie e collettività deve essere eseguito con le modalità e nei termini meglio specificati nell'atto di conferma dell'assegnazione.

4. In caso di violazione da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in questo articolo, o delle particolari disposizioni contenute nell'atto di concessione di sepoltura privata, l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero coattivo delle somme dovute, a norma di legge.

CAPITOLO 12. ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI

Articolo 42 – Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie o straordinarie.

2. Le prime si eseguono alla scadenza della concessione.

3. Le seconde si eseguono, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, quando si disseppelliscono cadaveri, su richiesta dei familiari, per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati, oppure dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi e con le modalità stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, previa acquisizione del parere preventivo dell'Area Tecnica.

6. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa ordinanza del Sindaco.



7. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Articolo 43 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono ordinarie o straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, quando si estumulano cadaveri, resti mortali o urne cinerarie per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati, prima della scadenza della concessione;
 - b) dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
4. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa ordinanza del Sindaco.
5. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'estumulazione.
6. I loculi resisi disponibili a seguito di estumulazioni straordinarie occupati da più di due anni e quindi non riassegnabili verranno utilizzati d'ufficio nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 51 comma 2 punto b).

Articolo 44 – Destinazione resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto dai familiari il collocamento in sepoltura individuale o privata.
2. Se il cadavere estumulato/esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e qualora non ne fosse stata richiesta la cremazione da parte dei familiari, esso è avviato per l'inumazione nel campo degli indecomposti previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione nel campo degli indecomposti è fissato in almeno 5 anni.
3. A richiesta dei familiari, e con riferimento alle sole estumulazioni, in caso di non completa mineralizzazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro nello stesso loculo, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, con spese a carico del richiedente. Tale operazione può essere autorizzata previo pagamento della tariffa prevista per la prosecuzione della concessione per il periodo residuo al raggiungimento dei 50 anni.
4. E' onere degli eredi del defunto, oppure dei concessionari del diritto di sepoltura, accertarsi della data di scadenza della concessione della sepoltura, ai fini dell'eventuale rinnovo o della sistemazione dei resti mortali in ossari individuali o in altre sepolture individuali o private.
5. Il mancato interesse dei familiari, accertato ai sensi della normativa vigente, circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 45 – Tempistica delle esumazioni e delle estumulazioni

1. Le esumazioni e estumulazioni ordinarie vengono regolate seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi, le file o i tumuli che vennero prima occupati.
2. Qualora, nell'autorizzare le operazioni di cui al comma precedente, non si rispetti l'ordine cronologico, ciò andrà adeguatamente motivato.
3. Qualora, nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, non fosse possibile liberare file o colonne intere di fosse e tumuli, a causa della presenza di feretri con concessioni non ancora scadute, è facoltà del Comune, previa comunicazione ai familiari se rintracciabili o affissione pubblica sull'albo pretorio e presso il cimitero con preavviso di 60 giorni, traslare tali feretri a proprie spese in area cimiteriale appositamente individuata, per il periodo rimanente fino alla scadenza della concessione. Per quanto possibile, sarà utilizzata la lapide originaria; in caso di rottura, il Comune provvederà a fornire una nuova copertura, conforme a quanto previsto nell'art. 22 comma 7 del presente regolamento. Eventuali ornamenti, decorazioni, migliorie sono a carico dei familiari.



Articolo 46 – Programmazione delle operazioni

1. La programmazione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria per scadenza dei termini di concessione, è comunicata mediante:

- a) comunicazione scritta ai parenti (per quanto possibile e se individuati) delle salme da esumare/estumulare, con anticipo di almeno 60 giorni; in caso di parenti non individuabili, apposizione di avviso sulla lapide o cippo;
- b) avvisi apposti per almeno 60 giorni all'interno del cimitero per informare la cittadinanza;
- c) pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di almeno 60 giorni.

2. Nel caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie ordinate dalla Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala mortuaria del cimitero a cura del servizio di custodia cimiteriale, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Giudiziaria per meglio consentire lo scopo delle sue ricerche di giustizia.

Articolo 47 – Divieto di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni

1. E' proibita l'esumazione o l'estumulazione del cadavere di una persona portatore di radioattività, a meno che l'Autorità Sanitaria territorialmente competente abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la Salute Pubblica.

Articolo 48 – Gestione delle operazioni

1. Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente, alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'Autorità Sanitaria può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

2. La tomba o la fossa rimaste vuote dovranno essere disinfettate e sanificate. Le aperture di fosse e loculi andranno opportunamente coperte e messe in sicurezza.

Articolo 49 – Tariffe per le operazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni:

- a) ordinarie per scadenza dei termini di concessione, sono eseguite a norma di legge previo pagamento della relativa tariffa;
- b) straordinarie su specifica richiesta dei familiari, al di fuori del periodo programmato dal Servizio di Polizia Mortuaria, sono eseguite previo pagamento della relativa tariffa;
- c) su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite previo pagamento, da parte dei soggetti che hanno richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento di esumazione o estumulazione, della tariffa prevista per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2. Il collocamento dei resti previsto in via generale dall'articolo 44 commi 1 e 2 (ossario comune o campo indecomposti) è eseguito previo pagamento della relativa tariffa.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la collocazione dei resti in ossario o cinerario privato, ovvero in altra sepoltura individuale o privata, la relativa raccolta, traslazione, nuova concessione sono subordinate al pagamento della tariffa vigente.

Articolo 50 – Modalità di richiesta delle operazioni

1. La richiesta di esumazione o estumulazione deve essere presentata dal coniuge, dalla parte a lui unita/o civilmente, convivente di fatto o convivente "more uxorio" (comprovato dalle risultanze anagrafiche e/o ad una dichiarazione sostitutiva circa la condizione "more uxorio"), in mancanza, da uno degli eredi più prossimi del defunto, in forma scritta ed in regola con le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

Articolo 51 – Traslazioni

1. Possono essere autorizzate traslazioni di feretri, contenitori di resti ossei o cinerari, provenienti da altri cimiteri (esterni al Comune di Borgosatollo). La relativa richiesta va motivata ed inoltrata in



forma scritta a cura di un familiare del deceduto. La traslazione è autorizzata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria nei casi previsti dall'articolo 15.

2. Non sono consentite traslazioni all'interno del cimitero di Borgosatollo, ad eccezione di:
- traslazioni in sepolture private per famiglie e collettività;
 - traslazioni di cui all'art. 45 comma 3, di feretri con concessioni non ancora scadute, nell'ambito di operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria.
 - traslazioni di feretri con concessioni non ancora scadute in presenza di richiesta, opportunamente motivata, presentata dal coniuge, parte a lui unita/o civilmente, convivente di fatto o convivente "more uxorio" supersite, affetto da ridotta capacità motoria permanente, da invalidità civile del 100% o cieco;
 - traslazioni di feretri con concessioni non ancora scadute in presenza di apposita richiesta, opportunamente motivata, presentata da parente in vita entro il primo grado affetto da ridotta capacità motoria permanente, da invalidità civile del 100% o cieco;

Per i punti c e d il Sindaco potrà autorizzare una nuova concessione:

- di loculo situato in quarta posizione, della prima colonna disponibile nella campata in uso.
- di ossario o cinerario situato in ottava posizione, della prima colonna disponibile della campata in uso.

3. Le richieste di cui ai punti c e d devono essere corredata da verbale rilasciato da apposita commissione collegiale dell'Autorità Sanitaria competente al momento della richiesta per la valutazione degli stati di invalidità. Nel verbale deve essere chiaramente specificato lo status di "ridotta capacità motoria permanente", "cieco" o "invalido civile con percentuale del 100%". Il rapporto di parentela di cui ai punti c e d sarà dichiarato, sotto la propria personale responsabilità, dal richiedente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e verificato d'ufficio ai sensi della medesima norma.

Limitatamente ai punti a) c) e d) l'amministrazione valuterà con atto a parte la quantificazione dell'importo a scalare sul costo della concessione del nuovo loculo se la rinuncia alla concessione è disposta su un loculo, ossario o cinerario occupato da meno di due anni.

Articolo 52 – Divieto di accesso in occasione di esumazioni ed estumulazioni

1. E' vietato presenziare alle operazioni di esumazione e estumulazione a tutti coloro che non appartengano alle competenti autorità comunali e sanitarie, al personale addetto o di assistenza alle operazioni stesse ed ai parenti autorizzati, anche solo verbalmente, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Durante tali operazioni il cimitero comunale dovrà restare chiuso, parzialmente o totalmente, previa ordinanza del Sindaco, ad eccezione del tempo strettamente necessario allo svolgimento dei funerali, durante i quali le operazioni andranno sospese.

Articolo 53 – Oggetti da recuperare

1. Le lapidi, i cippi ed ogni ornamento devono essere ritirati dal personale addetto alla custodia cimiteriale. Tali oggetti resteranno di proprietà del Comune.

2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura saranno restituiti alla famiglia che ne farà richiesta, altrimenti diventeranno di proprietà comunale.

3. Le monete, le pietre preziose ed in genere ogni oggetto di valore che venisse rinvenuto verrà consegnato al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per essere restituito alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti diventerà di proprietà comunale.

Articolo 54 – Sistemazioni dei rifiuti prodotti

1. Gli avanzi degli indumenti, casse ed altro, rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, o durante le operazioni di manutenzione delle strutture cimiteriali, ai sensi della normativa vigente sono equiparati a rifiuti speciali, e dovranno pertanto essere smaltiti nel rispetto della specifica normativa.



2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali, nel caso se ne producano, andranno smaltiti.

Articolo 55 – Caduti in guerra

1. I cadaveri ed i resti dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, e come tali inseriti negli appositi elenchi del Ministero della Difesa, sono esenti dai normali turni di esumazione ed estumulazione ordinaria, ed il Comune ha l'obbligo di traslarli a proprie spese nel sacrario appositamente costruito all'interno del cimitero, previa richiesta di autorizzazione al Ministero della Difesa.

CAPITOLO 13. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 56 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, operazioni straordinarie (anche di esumazione/estumulazione) che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere ogni forma di pubblicità o promozione dei propri servizi all'interno del cimitero.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 9, in quanto compatibili.

4. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area Tecnica. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

Articolo 57 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili, in solido con l'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori, della regolare esecuzione delle operazioni di cui all'art. 56 comma 1 ed in genere di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 56 comma 1 sono subordinati alla presentazione di idonea garanzia resa ai sensi di legge (deposito cauzionale, polizza fideiussoria, ecc), accettata dal Comune, finalizzata alla corretta esecuzione delle operazioni ed al risarcimento di eventuali danni, recati al Comune o a terzi. La garanzia verrà svincolata con apposita liberatoria a seguito di dovuta verifica da parte dei funzionari comunali.

Articolo 58 – Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 56, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione preventiva del Responsabile dell'Area Tecnica.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti a cura del concessionario ai sensi di legge, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa incaricata dal concessionario deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 59 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Area Tecnica.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

Articolo 60 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.



2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 61 – Vigilanza sulle opere

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 62 – Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi del defunto;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

CAPITOLO 14. TUMULAZIONE CON ANIMALI D'AFFEZIONE

Articolo 63 – Tumulazione con animali d'affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
4. Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane

Articolo 64 – Gestione delle ceneri degli animali d'affezione

1. La tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione è subordinata al pagamento della relativa tariffa vigente al momento della richiesta e dovrà essere effettuato prima dell'operazione cimiteriale, previa compilazione dell'apposito formulario.
2. A garanzia di un esercizio più ampio del diritto per loculo di cui al comma 1 si intende anche cinerario/ossario, in quanto tumulazioni a parete.
3. A garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza della concessione del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia, se non più rinnovabile, le ceneri dell'animale d'affezione, **non potranno** essere tumulate nell'ossario comune, potranno quindi essere:
 - ✓ affidate all'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi.
 - ✓ Smaltite secondo la normativa vigente a cura dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi.
4. La rimozione della lastra di marmo del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia è interamente a carico del richiedente che si assume altresì la completa responsabilità circa eventuali danni causati durante i lavori.
5. Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto: loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia.
6. Il servizio di tumulazione ceneri degli animali d'affezione rientrerà tra quelli affidati alla ditta incaricata mediante le procedure previste per legge.
7. La tenuta dei registri cimiteriali su cui riportare la presenza dell'animale e la relativa modulistica di cui ai commi 1 e 2 saranno a cura dell'ufficio servizi demografici



CAPITOLO 15. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 65 – Cautele

1. Chiunque presenti istanza per qualsiasi operazione cimiteriale prevista dal presente regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 66 – Contravvenzioni e disposizioni penali

1. Fatto salvo quanto già riportato nei precedenti articoli per gli specifici casi di inosservanza o inadempienza delle presenti norme, la violazione delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dagli Ufficiali di P.G. comunali, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e s. m. e i.

Articolo 67 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.
2. Le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria sono integralmente sostituite da quelle contenute nel presente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.